

## Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di PEVERAGNO

### PREMESSE

---

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che con l'attuale formulazione dell'art. 233-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) i suddetti enti, dal 1° gennaio 2019, «possono non predisporre il bilancio consolidato» (cfr. art. 1, co. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145);
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del Dlgs 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 D.lgs 118/2011);
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di

contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D.lgs. 118/2011.

## **ATTIVITÀ PRELIMINARI**

Le attività per la definizione dell'area di consolidamento si articolano in tre distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato:

1. individuazione della totalità delle realtà partecipate, nelle quali il comune possiede direttamente una quota, anche minimale oppure esercita un'influenza dominante;
2. costruzione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, dell'elenco dei soggetti che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di questo Comune, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
3. definizione, attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto precedente, dell'area di consolidamento, composta dalle realtà che, facendo parte del GAP, non sono irrilevanti e quindi sono effettivamente consolidare.

### **FASE 1: gli organismi, enti e società partecipate dal Comune**

Questo Comune, alla data del 31/12/2019, detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti strumentali e società partecipate:

<b>Denominazione</b>	<b>Cod. Fiscale/ P.IVA</b>	<b>Categoria</b>	<b>Tipologia di partecipazione</b>	<b>Società in house</b>	<b>Società affidataria diretta di servizio pubblico</b>	<b>% partecipazione</b>
Istituto Storico della resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo	80017990047	Ente strumentale	quota associativa e rispettiva caratura nei confronti del totale		NO	0,68%
Consorzio Ecologico Cuneese	80012270049	Ente strumentale	Quota consortile		SI	3,3%
Consorzio socio assistenziale del cuneese	02963080045	Ente strumentale	Quota consortile		SI	2,41%

A.C.S.R. S.p.A.	029640900 43	società	azioni		SI	2,70%
ACDA S.p.A.	800122500 41	società	azioni		NO	0,49%
A.T.L. s.c.a.r.l.	025974500 44	società	Quote sociali		NO	0,53%

## **FASE 2: individuazione delle realtà che rispettano i requisiti richiesti dal principio contabile**

Il secondo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del Decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
  - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
    - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
    - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
    - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
    - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
    - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta

attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

## **INDIVIDUAZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DEL CONSOLIDATO**

Al fine di costruire il secondo elenco, è stata effettuata un'analisi approfondita di ciascuna delle tre fattispecie previste dal principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011:

1. organismi strumentali;
2. enti strumentali controllati e partecipati;
3. società controllate e partecipate.

### **1. Organismi strumentali**

L'"organismo strumentale" rappresenta un'articolazione organizzativa dell'ente privo di personalità giuridica, ma dotato di autonomia contabile (es. istituzioni comunali).

Il Comune di Peveragno non possiede organismi strumentali

### **2. Enti strumentali**

Gli enti strumentali raggruppano tutti gli enti, di diritto pubblico o privato, diversi dalle società (associazioni, consorzi, fondazioni, enti), senza considerare la natura dei soci (privati o pubblici). Essi si distinguono in enti strumentali controllati e partecipati. Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

#### **2.1 Enti strumentali controllati**

Il Comune di Peveragno non ha enti strumentali controllati

## 2.2 Enti strumentali partecipati

Gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 118/2011, sono costituiti dagli enti pubblici e privati, consorzi e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo individuate sopra.

Gli enti strumentali partecipati da questo Comune inclusi nel GAP sono i seguenti:

<b>Enti strumentali partecipati</b>	<b>% partecipaz.</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>Tipologia</b>
Istituto Storico della resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo	0,68%	Studio della storia e della società contemporanee in provincia di Cuneo	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Consorzio Ecologico Cuneese	3,3%	Raccolta rifiuti	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Consorzio socio assistenziale del cuneese	2,41%	Servizio sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## 3. Società

Le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

### 3.1 Società controllate

Il Comune di Peveragno non ha non ha società controllate.

### 3.2 Società partecipate

Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le società partecipate da questo Comune incluse nel GAP sono le seguenti:

<b>Società partecipate</b>	<b>% partecipaz.</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>Tipologia</b>
----------------------------	----------------------	------------------------	------------------

A.C.S.R. S.p.A.	2,70%	Smaltimento rifiuti	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ACDA S.p.A.	0,49%	Servizio idrico integrato	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Gli enti e le società incluse nell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica di questo Comune sono i seguenti:

<i>Enti inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Tipologie (corrispondenti alle missioni del bilancio art. 11-ter e 11 del d.lgs. 118/2011)</i>
<b>ORGANISMI STRUMENTALI</b>		
<b>ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI</b>		
<b>ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI</b>		
Istituto Storico della resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo	0,68%	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Consorzio Ecologico Cuneese	3,3%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Consorzio socio assistenziale del cuneese	2,41%	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>SOCIETA' CONTROLLATE</b>		
<b>SOCIETA' PARTECIPATE</b>		
A.C.S.R. S.p.A.	2,70%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ACDA S.p.A.	0,49%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Restano escluse dal GAP le seguenti società partecipate, per le motivazioni indicate a fianco di ciascun soggetto:

<i>Società partecipata</i>	<i>% partecipaz.</i>	<i>Attività svolta</i>	<i>Motivazione esclusione GAP</i>
A.T.L. s.c.a.r.l.	0,53%	promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico	<b>PC 3.2. sono società partecipate le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali. L'ATL è partecipata anche da soci privati</b>

### **FASE 3: Gruppo Bilancio Consolidato**

Dopo l'individuazione, secondo il principio contabile, del GAP, l'ultima fase consiste nell'identificare le entità (enti, aziende e società) che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria, cioè che sono da consolidare e, quindi, da rappresentare unitariamente nel bilancio consolidato.

L'effettiva area di consolidamento deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

*Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:*

- a) *Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

*Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- totale dell'attivo,*
- patrimonio netto,*
- totale dei ricavi caratteristici.*

*In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.*

*Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.*



*La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.*

*Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento*

*Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione*

*La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "Componenti positivi della gestione dell'ente".*

Per questo Comune i parametri risultano essere i seguenti:

Anno 2019	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
Comune di PEVERAGNO	15.602.909,54	3.675.968,02	4.393.206,03
<b>SOGLIA DI RILEVANZA (3%)</b>	468.087,29	110.279,04	131.796,18

**VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA****AI FINI DELL'INSERIMENTO****NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL****COMUNE DI PEVERAGNO****A. ENTE**

	<b>Tot Attivo al 31/12/2019</b>	<b>Patrimonio Netto al 31/12/2019</b>	<b>Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2019</b>
<b>Comune di PEVERAGNO</b>	15.602.909,54	3.675.968,02	4.393.206,03
<b>Parametro del 3 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</b>	468.087,29	110.279,04	131.796,18
<b>Partecipata Istituto Storico della resistenza</b>	0,00	0,00	0,00
<b>GIUDIZIO</b>			

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune nel Consorzio Istituto Storico della resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo non è rilevante, per indisponibilità dei dati, come da dichiarazione dello stesso consorzio, pertanto la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

	<b>Tot Attivo al 31/12/2019</b>	<b>Patrimonio Netto al 31/12/2019</b>	<b>Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2019</b>
<b>Comune di PEVERAGNO</b>	15.602.909,54	3.675.968,02	4.393.206,03
<b>Parametro del 3 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</b>	468.087,29	110.279,04	131.796,18

Partecipata Consorzio Ecologico Cuneese	5.534.449	500.000	16.149.399
---	-----------	---------	------------

<b>GIUDIZIO</b>	<b>RILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>
-----------------	------------------	------------------	------------------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune nel **Consorzio Ecologico Cuneese** è rilevante pertanto la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento

	<b>Tot Attivo al 31/12/2019</b>	<b>Patrimonio Netto al 31/12/2019</b>	<b>Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2019</b>
Comune di <b>PEVERAGNO</b>	15.602.909,54	3.675.968,02	4.393.206,03

<b>Parametro del 3 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</b>	468.087,29	110.279,04	131.796,18

<b>Consorzio socio assistenziale del cuneese</b>	10.957.633,31	2.393.332,54	27.156.525,51
--	---------------	--------------	---------------

<b>GIUDIZIO</b>	<b>RILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>
-----------------	------------------	------------------	------------------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune nel **Consorzio socio assistenziale del cuneese** è rilevante pertanto la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento

## **B. SOCIETA'**

	<b>Tot Attivo al 31/12/2019</b>	<b>Patrimonio Netto al 31/12/2019</b>	<b>Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2019</b>
Comune di <b>PEVERAGNO</b>	15.602.909,54	3.675.968,02	4.393.206,03

<b>Parametro del 3 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</b>	468.087,29	110.279,04	131.796,18

<b>A.C.S.R. S.p.A.</b>	8.362.239	3.962.487	6.664.833
------------------------	-----------	-----------	-----------

GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE
----------	-----------	-----------	-----------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune in **A.C.S.R. S.p.A.** è rilevante, pertanto, la partecipazione sarà/non sarà inserita nell'area di consolidamento.

	Tot Attivo al 31/12/2019	Patrimonio Netto al 31/12/2019	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2019
<b>Comune di PEVERAGNO</b>	15.602.909,54	3.675.968,02	4.393.206,03

<b>Parametro del 3 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</b>	Tot Attivo	Patrimonio Netto	Tot Ricavi
	468.087,29	110.279,04	131.796,18

<b>ACDA S.p.A.</b>	104.167.641	45.507.5492	27.712.644
--------------------	-------------	-------------	------------

GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE
----------	-----------	-----------	-----------

Considerando che il Comune detiene una quota di partecipazione pari al 0,49%, la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento in quanto inferiore all' 1% in base a quanto disciplinato al punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011.

## VALUTAZIONE IRRILEVANZA:

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Nessun ente è stato considerato irrilevante secondo la posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo

## CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e delle valutazioni effettuate emerge che **le società le quali rientrano nell'area di consolidamento del Comune di Peveragno sono:**

Denominazione	Codice Fiscale	Categoria	% partecip azione	Anno di riferimento bilancio	Metodo di consolidamento
Consorzio Ecologico Cuneese	80012270049	Ente strumentale	3,3%	2019	proporzionale
Consorzio socio assistenziale del cuneese	02963080045	Ente strumentale	2,41%	2019	proporzionale
A.C.S.R. S.p.A.	02964090043	società	2,70%	2019	proporzionale